



391/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l'atto introduttivo del giudizio; esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 28/04/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Alessandro Gioia per il ricorrente, e l'Avv. Gianna Fiore per l'Inps; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79312 del registro di Segreteria, del registro di Segreteria, promosso dalla sig.ra XX, nata a omissis (omissis) il omissis residente in via omissis n omissis omissis (omissis), c.f.: omissis, ed elett.te dom.ta in Roma P.zza Cavour n 17 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Gioia (c.f.: GIOLSN67P18H501F) che la rappresenta e difende, con

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

indicazione per le comunicazioni e/o notifiche di
legge della pec
alessandrogioia@ordineavvocatiroma.org e del Fax al
n. 0637513349

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, c.f.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo
Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n.29;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha
chiesto di

*"Accertare e dichiarare che la ricorrente ha
maturato il diritto ad ottenere la rideterminazione
della sua pensione d'Inabilità ai sensi dell'art 1,
commi 6,12,15,17 della legge n 335/1995 e art 2, co
3 della legge n 222/1984 a decorrere dal 27/11/2019.*

*Per l'effetto condannare l'INPS in persona del suo
legale rapp. p.-t. al ricalcolo della pensione della*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

ricorrente applicando il metodo sopra accertato e dichiarato con ogni conseguenza di legge.

Salva ogni altra consentita azione

Con vittoria di spese legali da distrarsi al procuratore antistatario”.

Parte attrice in particolare ha rappresentato che:

- è stata in forza alla Polizia di Stato, quale Assistente Capo Coordinatore dal 16/11/1987 al 27/11/2019, e titolare di pensione provvisoria n° VOCTPS NR. 50459763 erogata dall'INPS di Roma EUR;
- la ricorrente ha svolto 33 anni e 7 mesi di servizio utile (6 anni e 1 mese di servizio utile fino al 31/12/1992; 9 anni e 8 mesi dal 01/01/1993 al 31/12/1995; 23 anni e 11 mesi dal 01/01/1996 alla fine del servizio) ed è andata in pensione con il sistema misto;
- con il provvedimento di liquidazione Atto n RME0942000072 recante la data del 23/07/2020 protocollo INPS.7001.23/07/2020.0916455 della Direzione Provinciale INPS di Roma Eur, alla ricorrente è attribuita l'aliquota pensionabile prevista dall'art 44 del TU 1092/1973 per il personale civile;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

- la ricorrente è stata dispensata dal servizio d'istituto per inabilità fisica giusto decreto del dipartimento della Pubblica sicurezza Ministero dell'Interno del 09/01/2020 con dispensa dal servizio a decorrere dal 27/11/2019;
- la Legge n 335/1995 prevede per il calcolo delle pensioni d'inabilità, la maggiorazione di cui all'art 2, comma 3 della Legge n 222/1984, aggiungendo al montante individuale posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato;
- la legge n 335/1995 stabilisce con decorrenza del 01/01/1996, per i casi regolati dagli artt. 3, co3 e 7 co3 del Decreto legislativo n. 503 del 1992, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50% è invece costituito dalla misura del 66,6% del numero delle settimane intercorrenti tra

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

il 01/01/1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto;

- con atto n RME094202000072 del 23/07/20 di determina emesso dall'Ente Previdenziale non appare alcun calcolo fatto con la normativa richiamata pertanto la sua pensione è errata nel suo ammontare;
- la pensione è pari ad € 20.136,03 annua lorda a decorrere dal 27/11/2019;
- è interesse della ricorrente far accertare e dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione a partire dalla data del suo pensionamento d'inabilità a mente della normativa sopra richiamata;
- la ricorrente ha provveduto ad inviare all'INPS ricorso amministrativo in data 08/03/2021 ma l'INPS non ha risposto.

2. L'Inps si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore della Sezione territoriale della regione Campania, in quanto sebbene nel ricorso introduttivo e nelle procura depositata la residenza della ricorrente viene

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

indicata in omissis (omissis) - da una verifica anagrafica effettuata sulla banca dati dell'Istituto - risulta che la medesima risiede in omissis (omissis) via omissis, interno omissis;

- l'inammissibilità ed infondatezza in quanto generico ed esplorativo. La ricorrente si limita a richiamare genericamente il disposto della "Legge n 335/1995 prevede che per il calcolo delle pensioni d'inabilità è dovuta la maggiorazione di cui all'art 2, co 3 della Legge n 222/1984" e ad affermare che nella determina di liquidazione non emergono in dettaglio i criteri di calcolo adottati dall'ente, assumendo perciò la possibile erroneità del trattamento;
- che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente al trattamento di pensione è stato applicato, con atto INPS n. RMT094202300047 del 13-04-2023, l'aliquota prevista dall'art. 54 del TU 1092/1973 ai sensi e nella misura prevista dall'art 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

- che l'Istituto resistente ha provveduto a calcolare e liquidare la pensione spettante sulla base dei servizi e delle voci stipendiali certificate dal Ministero della Difesa, con modello PA04, che si è assume la responsabilità della veridicità dei dati relativi alla posizione giuridica ed economica del dipendente.
- che il ricorrente si limita ad enunciare il presunto errore di calcolo nel conferimento della pensione ma non deduce alcun elemento di prova della sussistenza della lamentata omissione, pretendendo di ottenere una mera verifica della correttezza del trattamento, mentre ai sensi dell'art. 2697 cc, "chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento";
- in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal resistente Inps.

L'eccezione è infondata.

Dalla documentazione (certificato di residenza storica) prodotta dal difensore della ricorrente si evince, infatti, che il cambio di domicilio dal comune di Roma è stato effettuato in data 16.03.2023, sicchè alla data di presentazione del ricorso avvenuta nel 2022, Parte attrice era residente a omissis, con conseguente competenza territoriale del giudice adito.

2. Nel merito il ricorso è infondato.

Parte attrice con il ricorso ha chiesto la declaratoria del "diritto ad ottenere la rideterminazione della sua pensione d'inabilità ai sensi dell'art 1, commi 6,12,15,17 della legge n 335/1995 e art 2, co 3 della legge n 222/1984 a decorrere dal 27/11/2019", ma in disparte il carattere vagamente esplorativo della domanda, nella fattispecie si rileva l'assenza di qualsiasi mezzo di prova a sostegno del generico assunto di non corretta determinazione del trattamento pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Ne consegue la reiezione del ricorso.

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy). Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.09.2025 15:13:24
GMT+02:00